



CITTÀ DI TERAMO

AREA 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE
UMANE

APPALTI E SERVIZI
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA
"COMUNITA' EDUCANTE"

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA' DI TERAMO.

FAQ N. 9

QUESITO

Con riferimento alla procedura in oggetto, si invia la seguente richiesta di chiarimenti:

CAPITOLATO:

ART. 6 punto 2:

Nel rispetto della normativa sulla privacy e in particolare nel rispetto del principio di minimizzazione (GDPR 679/2019), si segnala che l'Agenzia potrà produrre autocertificazione per quanto riguarda gli adempimenti retributivi e previdenziali, mentre rispetto alle buste paga, potrà produrne copia a campione previo oscuramento dei dati sensibili. Si chiede conferma.

Punto 5:

Premesso che l'Agenzia non è legittimata a verifiche sulla posizione penale del lavoratore somministrato a meno che non vi sia un esplicito riferimento normativo che conferisca nel caso di specie tale legittimazione. Si chiedono chiarimenti su quali siano gli adempimenti che qui si richiedono all'Apl.

ART. 7 punto 4:

Si chiede conferma che le APL, al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, le APL riceveranno il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 8

Ai fini della corretta applicazione della clausola sociale si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro, di comunicare: 1) Il numero dei lavoratori [oggi](#) in forza con contratto di somministrazione 2) L'inquadramento di tali lavoratori - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente 3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi 4) L'attuale fornitore.

ART. 13

Si chiede conferma che la Stazione appaltante, fermo restando l'adempimento degli obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, terrà conto, con riferimento ai lavoratori somministrati, della disciplina normativa di settore secondo cui, sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015

ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonché l'obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.

ART. 17:

Si chiede in caso di recesso/risoluzione anticipata dell'accordo contrattuale di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Art. 21

Con riferimento all'applicazione dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si segnala che nell'ambito dei servizi di somministrazione l'Agenzia per il Lavoro si qualifica come Titolare autonomo del trattamento dei dati e non Responsabile. Si chiede conferma anche nel futuro contratto de quo la citata disposizione normativa troverà applicazione nei suddetti termini.

Si chiede altresì:

- di conoscere a quanto ammontano le spese (contrattuali e di pubblicazione) poste a carico dell'aggiudicatario;
- Responsabilità civile:
- conferma che, con riferimento alla responsabilità civile, troverà applicazione la normativa di settore secondo cui essa è prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).

RISPOSTA

ART. 6 punto 2:

Rientra tra le competenze del RUP l'esecuzione e la verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali; pertanto, qualora venisse richiesto, l'Agenzia è tenuta a fornire copia delle buste paga in aderenza a quanto previsto all'art. 6, comma 2, della lex specialis, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Punto 5:

Trattandosi di mansioni svolte a contatto con i minori, l'Affidatario dovrà garantire per il personale educativo ed ausiliario l'assenza delle condizioni ostative previste dalla L. n. 38/2006 "Disposizioni

in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet". L'Affidatario è responsabile della verifica puntuale per tutto il personale somministrato impiegato nel servizio di asilo nido del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia Art. 25/bis del D.P.R. 313/2002 come introdotto dall'Art. 2, c. 1, del D. Lgs. n. 39/2014.

ART. 7 punto 4:

La consegna del riepilogo mensile all'Agenzia è in capo al lavoratore e non all'utilizzatore.

ART. 8

1) E' specificato nell'allegato 2 al capitolato;

2) E' specificato nell'allegato 2 al capitolato; i contratti sono a tempo determinato, così come specificato al comma 1, art. 1, del Capitolato

3) da febbraio 2019 a marzo 2021 sono state utilizzate 77 risorse di categoria C per un totale di 22.610 ore. Da ottobre 2020 a marzo 2021 sono state utilizzate 19 risorse di categoria B per un totale di 2650 ore. **Comunque si chiarisce che per il prossimo anno scolastico 2021/2022 il numero dei lavoratori da somministrare subirà una riduzione; infatti, a seguito dell'affidamento della gestione di quattro strutture di asili nido a soggetto esterno, rimarranno a gestione diretta solamente due strutture.**

4) gli attuali fornitori sono Adecco per la cat. C ed Etyca per la categoria B

ART. 13

Gli oneri per la sicurezza previsti nel D.Lgs. 81/2015 e nel D.Lgs. 81/2006 rimangono comunque in carico all'utilizzatore che ritiene, con il Capitolato, di esternalizzare al soggetto che si aggiudicherà la fornitura, l'obbligo di sorveglianza sanitaria, comprese le visite mediche e pre-assuntive, ricomprendendone le spese nell'importo a base d'asta. Rimane in carico all'Ente la fornitura dei DPI.

ART. 17

Per quanto riguarda il lavoratore, in aderenza a quanto previsto dall'art. 45 del CCNL del lavoro, nel caso in cui la missione si interrompa prima della scadenza del contratto a tempo determinato prefissata per cause diverse da mancato superamento del periodo di prova o da sopravvenienza di giusta causa di recesso, saranno fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati fino alla scadenza dei singoli contratti di lavoro salvo quanto previsto dallo stesso articolo, ovvero: "... l'ApL può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi: a) essere impiegato in un'altra missione, fermo restando l'utilizzo nell'ambito dell'area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL; b) partecipare a interventi formativi nell'ambito di progetti aziendali in ambito territoriale, come definito dall'articolo 11." I costi di cui sopra saranno sostenuti dal soggetto cui è imputabile il recesso/risoluzione ai sensi di quanto previsto nel capitolato e/o nel Codice Civile.

Art. 21

Si chiarisce che la responsabilità di cui all'art. 21, comma 2, del capitolato è relativa all'osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza e non già al trattamento dati.

Spese

Le spese contrattuali e quelle di pubblicazione dell'esito di gara saranno quantificate al momento della stipula del contratto mentre quelle di pubblicazione del bando ammontano ad € 1.232,35 come già indicato nello stesso.

Responsabilità civile

Si conferma quanto previsto dall'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015.